



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006059 P-4.22.25
del 12/06/2015



11747651

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio. COM (2015) 177.

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione e la tabella di corrispondenza elaborate dal Ministero della Salute, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero della Salute

Trasmissione elettronica

N° prot. DGISAN in DOCSPA/PEC

A.....

Risposta al Foglio del.....

A.....

Alla Direzione generale della
comunicazione e dei rapporti
europei e internazionali
, Ufficio IV ex DGRUERI

e,p.c, alla Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci
veterinari
uff I

29 maggio 2015

all'uff.VI ex DGSAN
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Relazione - Proposta di Regolamento COM(2015) 177

Si fa riferimento alla comunicazione e-mail di codesta *Direzione generale* del 15 maggio u.s. relativa alla *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003* per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio - COM (2015) 177, trasmettendo in una unica relazione gli elementi di risposta sia della scrivente direzione generale che della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari. In applicazione della normativa nazionale di cui all'articolo 6, cc. 4 e 5, e dell'art. 24, c. 2, della legge n. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, si osserva quanto segue.

a) In relazione al rispetto da parte della Proposta del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica e alla conformità della stessa ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si rimanda integralmente a quanto riportato al paragrafo 4.3 della Relazione di accompagnamento della Proposta in oggetto, di cui si condividono i contenuti.

b) Sulla valutazione complessiva del progetto, si fa osservare che la proposta non incontra il parere favorevole della maggioranza dei Paesi membri, pertanto si ritiene non siano positive le prospettive negoziali. Sebbene, infatti, la Proposta non pregiudichi le condizioni procedurali sostanziali della autorizzazione di alimenti geneticamente modificati, che rimarrebbero valide ed uguali in tutto il territorio dell'U.E., gran parte delle perplessità sono dovute al fatto che le modifiche introdotte appaiono in contraddizione con l'esigenza di disporre in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati un quadro armonizzato di misure da applicare sul territorio dell'Unione; armonizzazione che verrebbe compromessa dalla possibilità concessa ai singoli Stati membri di introdurre, sul proprio territorio, per motivi imperativi di interesse generale, limiti e restrizioni all'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati, con effetti pregiudizievoli e distorsivi sulla libera concorrenza. Se da un lato tale

possibilità potrebbe favorire la competitività dei prodotti italiani destinati all'alimentazione umana, caratterizzati nel mercato U.E. quali "OGM-free", tuttavia la medesima Proposta:

1. introdurrebbe una frammentazione del mercato interno UE;
2. esporrebbe il settore alimentare e mangimistico nazionale ad una mancanza di approvvigionamenti che porterebbe ad una insostenibilità dell'intero settore, in quanto attualmente in buona parte dipendente dalle importazioni dai Paesi terzi che coltivano OGM;
3. potrebbe minacciare la competitività delle industrie italiane della filiera agro alimentare, in quanto i prodotti nazionali sarebbero da un punto di vista economico meno concorrenziali dei prodotti degli altri Stati membri che utilizzano alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Si ritiene tuttavia necessario apportare alcune modifiche, in particolare, sull'indicazione dei fattori imperativi conformi al diritto dell'U.E., cui si fa riferimento al paragrafo 1, dell'art. 34 bis proposto, in analogia a quanto accaduto per la modifica operata alla Direttiva 2001/18/CE con la recente Direttiva 2015/412/UE.

c) Circa l'impatto del progetto, dal punto di vista finanziario non si rinvergono elementi di variazione dei flussi economici. Come evidenziato nella allegata Tabella di comparazione normativa, non si rinvergono effetti sull'ordinamento nazionale, trattandosi di modifica additiva di una precedente regolamentazione di fonte europea e non si evidenziano impatti particolari sulle competenze amministrative regionali o locali, nonché sull'organizzazione della P.A..

Non si può negare una valenza negativa di impatto, invece, sulla filiera agro alimentare, come rappresentato dagli stakeholders del settore alimenti e mangimi nel corso di alcuni incontri svoltisi presso il Dipartimento delle politiche europee a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle Direzioni generali del Ministero della salute interessate.

Si allega la Tabella di corrispondenza normativa, di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2015.

Il direttore dell' ufficio I

(*f.to Angelica MAGGIO)

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"*

Proposta COM(2015) 177 della Commissione dell'U.E. di modifica del regolamento 1829/2003.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (art. 6, comma 5 della L.234 del 2012)		
Disposizioni del progetto di atto Legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Art. 34 –bis) Paragrafo 1	Attualmente vige, anche nell'ordinamento interno, la norma di cui al modificando Reg. 1829/2003, art. 4, par. 2 e 16, par. 2	Competenza legislativa esclusiva. Nessuno impatto sull'ordinamento italiano, trattandosi di settore armonizzato a livello europeo. Non necessita intervento normativo trattandosi di fonte Regolamentare dell'U.E.
Art. 34 –bis) Paragrafo 2	Attualmente vige, anche nell'ordinamento interno, la norma di cui al modificando Reg. 1829/2003, art. 7 e art. 19	Competenza legislativa esclusiva. Nessuno impatto sull'ordinamento italiano, trattandosi di settore armonizzato a livello europeo. Il paragrafo prevede una specifica procedura amministrativa di consultazione con la Commissione e con altre PP.AA. Non necessita intervento normativo trattandosi di fonte Regolamentare dell'U.E.
Art. 34 –bis) Paragrafo 3	Non esiste una norma interna equivalente	Competenza legislativa esclusiva. Nessuno impatto sull'ordinamento italiano, trattandosi di settore armonizzato a livello europeo. Non necessita intervento normativo trattandosi di fonte Regolamentare dell'U.E.
Art. 34 –bis) Paragrafo 4	Attualmente vige, anche nell'ordinamento interno, la norma di cui al modificando Reg. 1829/2003, art. 12 e art. 24	Competenza legislativa esclusiva. Nessuno impatto sull'ordinamento italiano. Non necessita intervento normativo trattandosi di fonte Regolamentare dell'U.E. trattandosi di settore armonizzato a livello europeo.
Art. 34 –bis) Paragrafo 5	Non esiste una norma interna equivalente	Competenza legislativa esclusiva. Nessuno impatto sull'ordinamento italiano, trattandosi di settore armonizzato a livello europeo. Non necessita intervento normativo trattandosi di fonte Regolamentare dell'U.E.